

Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi

F.A.Q.

- 1. La vettura da rottamare e quella che verrà acquistata devono essere obbligatoriamente intestate al soggetto intestatario della richiesta o è sufficiente un soggetto che sia nello stesso nucleo familiare?**

La vettura da rottamare e la nuova che verrà acquistata devono essere obbligatoriamente intestate all'atto della domanda al soggetto richiedente il contributo con deroga in caso di eventuale co-intestazione.

- 2. Per l'acquisto di un veicolo è consentito l'utilizzo della formula del Leasing?**

No, non è consentito l'utilizzo della formula del Leasing.

- 3. Può presentare domanda un libero professionista "ordinistico" con rottamazione di un'auto acquistata in tale veste?**

Si. Può presentare domanda per accedere ai contributi previsti dal Bando.

- 4. Nel caso di mezzo già rottamato corrispondente a quello indicato nel bando (dopo il 9/8/2019) senza acquistare un veicolo, è possibile presentare domanda di accesso al contributo con acquisto successivo di mezzo senza rottamare?**

Si, purché ad ogni mezzo acquistato corrisponda uno rottamato.

- 5. Nel caso di mezzo già acquistato corrispondente a quello indicato nel bando (dopo il 9/8/2019) senza ulteriore rottamazione, è possibile presentare domanda di accesso al contributo con rottamazione successiva?**

Si, purché ad ogni mezzo acquistato corrisponda uno rottamato.

- 6. In caso di domanda di accesso al contributo per la linea C (bici) è possibile richiedere il contributo (Bonus Mobilità)?**

Secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche", per tutte le linee agevolate è consentito il cumulo del contributo con aiuti concessi da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, fermo restando il non superamento dell'importo rendicontato. Occorre inoltre verificare eventuali limiti di cumulo previsti dal suddetto bonus mobilità.

- 7. Le fatture di acquisto devono essere obbligatoriamente di impresa italiana o può essere anche emessa da una azienda europea? Possono inoltre valere beni acquistati ad esempio tramite Amazon?**

Le fatture potranno essere intestate anche da azienda non italiana.

E' inoltre consentito l'utilizzo di aziende di commercio elettronico.

- 8. In riferimento alla linea C: acquisto una bicicletta chiedendo sia il contributo nazionale (dal 4 novembre) che quello regionale come mi devo comportare per evitare che i contributi superino il valore del velocipede acquistato?**

E' richiesto che sul documento di spesa siano indicati i riferimenti della domanda di contributo statale per consentirne una puntuale identificazione. In alternativa è altresì possibile integrare il documento di spesa con una dichiarazione a firma del richiedente il contributo con tutte le informazioni a disposizione sulla domanda di contributo statale.

Tali informazioni potranno essere verificate attraverso la collaborazione degli uffici regionali con il Ministero dell'Ambiente.

- 9. I ciclomotori L1e oggetto di rottamazione ancora con il vecchio "targhino" non riportavano la classe emissiva del veicolo, il nome dell'intestatario e la targa del veicolo. Anche ritargati per effetto del decreto 2 febbraio 2011 del MIT si ritrovano nella stessa situazione, perché i nuovi documenti, benché aggiornati, non riportano la classe Euro, né la categoria internazionale L1e. Come possono quindi essere ammessi alla rottamazione?**

Saranno ammissibili tutti quelli immatricolati prima del 2006 poichè posso essere al massimo euro 2, e quindi rientranti nei criteri del bando, in quanto, ai sensi del DPR del 6/3/2006 n. 153, "dal 2006 tutti i ciclomotori immessi sul mercato devono essere dotati di certificato di circolazione" (nuova targa con tutte le informazioni). Per quanto riguarda la classe euro si potrà inserire sempre euro 1 e come categoria L1e.

- 10. In riferimento alla linea C: è ammissibile l'acquisto di un monopattino a propulsione anche elettrica?**

I monopattini a propulsione anche elettrica non sono ammissibili in quanto non contenuti nella tabella di cui al paragrafo 3.4.3 – Linea C: "velocipedi" del Bando per l'erogazione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi.

- 11. I nuovi libretti esprimono i consumi con modalità WLTP e non NDEC come indicato sul bando.**

E' prevista una tabella di conversione?

Di seguito viene riportata una tabella di conversione tra i dati di emissione di CO2 in ciclo NDEC (previsti dal Bando) e i dati con il nuovo ciclo WLTP, obbligo entrato in vigore il 1 gennaio 2021

Veicoli di categoria M1 EURO 6 (PM10 < 4,5 mg/km)			
Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni CO2 Ciclo WLTP	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivo (EUR)
0	0	0 (Elettrico)	10.000
≤60 g/km	≤60 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	7.000
		≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	5.000
61<CO2≤95 g/km	61<CO2≤110 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	4.000
		≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	3.000
96<CO2≤130 g/km	111<CO2≤145 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	3.000
		≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	2.500

12. E' possibile presentare una domanda sulla Linea B in assenza del libretto di circolazione del ciclomotore/motociclo a causa dell'impossibilità di riceverlo dal venditore/costruttore?

Si. E' possibile presentare la domanda anche in assenza del libretto di circolazione. In tal caso la domanda dovrà essere integrata con una dichiarazione del venditore/costruttore contenente la data presunta di consegna del libretto. La domanda sarà istruita ma il provvedimento di concessione e la conseguente erogazione del contributo saranno subordinati al ricevimento del libretto di circolazione entro la scadenza contenuta nella dichiarazione del costruttore/venditore.

13. In relazione alla Linea C, in mancanza di regolare fattura, è possibile presentare lo scontrino fiscale come giustificativo della spesa sostenuta?

Si. E' possibile purchè sia presente sullo scontrino il codice fiscale del beneficiario acquirente oppure se non presente accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con evidenza che lo scontrino è riferito all'acquisto del velocipede.

14. Visto le tempistiche per la cancellazione al PRA dei veicoli/motocicli/ciclomotori, se non si dispone da subito del Certificato di Rottamazione è possibile sostituirlo con il Certificato di presa in carico del Demolitore?

E' prioritario l'invio del certificato di rottamazione definitivo del PRA, in subordine sarà possibile inviare il certificato di rottamazione del demolitore. Il documento dovrà essere firmato dal centro di raccolta e dall'intestatario del mezzo e contenere tutte le dichiarazioni e gli impegni previsti all' art. 5 comma 8 d.lgs n. 209/2003 relativi alla corretta gestione e smaltimento del veicolo.